

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE**ROMA (15/16 DICEMBRE 2023)****MOZIONE****PROPOSTA DI REVISIONE DELL'ART. 6 DELLO STATUTO CONGRESSUALE**

Presentata dalla sottoscritta Avv. Elisabetta Rampelli, delegata, unitamente ai Delegati Laura Arpino, Stefano Galeani, Silvia Cappelli, Alessio Tranfa.

I frequenti attacchi alla funzione difensiva svolta dall'Avvocato, attraverso forme di pressione politiche, modifiche normative, atteggiamenti da parte della stampa, e il fatto che l'Avvocatura, in un momento di transizione così delicato, non venga ascoltata e, soprattutto, tenuta in considerazione, da parte delle forze governative e da parte del legislatore, impongono una rappresentanza politica forte, e conseguentemente l'investitura del Coordinatore dell'organo di rappresentanza politica, direttamente da parte del Congresso, in maniera tale che maggiore possa essere la sua forza rappresentativa.

In considerazione di ciò il Congresso Nazionale Forense, riunito a Roma, nei giorni 15 e 16 ottobre 2023,

DELIBERA quanto segue

L'art. 6 dello Statuto CONGRESSUALE è modificato come segue:

ART. 6 (Organismo Congressuale Forense)

Co.1. Ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge professionale, il Congresso, all'esito dei lavori della sessione di cui all'art. 3, comma 5, elegge l'Organismo Congressuale Forense, con acronimo OCF, nonché il Coordinatore.

Co. 1 bis. Il Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense è eletto dal Congresso, nel giorno e nell'orario fissati dall'Ufficio di Presidenza.

Sono eleggibili tutti coloro che hanno proposto la propria candidatura all'Ufficio di Presidenza nel termine da questo stabilito, anche se non delegati al Congresso.

I requisiti per poter proporre la candidatura a Coordinatore dell'OCF corrispondono a quelli previsti per i componenti dell'Assemblea.

commi 2-3 invariati

Co. 4. L'OCF è composto da rappresentanti eletti, in seggi elettorali formati su base distrettuale, in ragione di uno fino a cinquemila iscritti agli albi ed elenchi speciali degli Ordini del Distretto, da un ulteriore rappresentante ogni successivi cinquemila iscritti o frazione pari o superiore a duemilacinquecento, nonché da un ulteriore rappresentante ove i COA del Distretto siano superiori a nove. Il numero degli iscritti viene determinato con riferimento al 31 dicembre antecedente la data di convocazione del Congresso. In considerazione delle attuali specificità morfologiche e carenze infrastrutturali dei mezzi di trasporto della Regione Sardegna, il Distretto di Cagliari esprime due rappresentanti.

Co. 5. I componenti dell'OCF durano in carica per un triennio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, salvo che uno dei due mandati abbia avuto durata inferiore a diciotto mesi; la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

Co.6. L'elettorato attivo e passivo spetta ai Delegati congressuali degli Ordini del Distretto che si siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. La candidatura deve essere presentata al Presidente del COA distrettuale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'elezione ai sensi del comma 8 che segue.

Co. 7. Il seggio elettorale è convocato, in sede congressuale e nel corso dei lavori, dal Presidente di ciascun COA distrettuale che lo presiede, coadiuvato, con funzioni di segretario verbalizzante, dal Delegato con minore anzianità di iscrizione all'albo. In caso di impedimento del Presidente del COA distrettuale le sue funzioni sono svolte dal Delegato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo. L'avviso di convocazione del seggio elettorale è trasmesso, con preavviso di almeno venti giorni, a mezzo posta elettronica certificata ai presidenti di ciascun C.O.A. del Distretto, i quali provvedono a darne immediato avviso agli iscritti nell'albo mediante pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ordine ed a darne formale comunicazione ai Delegati del proprio Ordine a mezzo posta elettronica certificata

Co. 8. Abrogato

Co. 9. Ogni Delegato può esprimere preferenze fino a due terzi del numero degli eligendi, con frazione di voto ridotta all'unità inferiore, nel rispetto dell'equilibrio di genere per almeno un terzo ove gli eligendi siano più di due.

Co.9. I verbali dello svolgimento e dell'esito delle operazioni elettorali vengono immediatamente trasmessi, unitamente alle schede di votazione, all'Ufficio di presidenza il cui Coordinatore provvede alla immediata proclamazione degli eletti ed alla loro convocazione non oltre trenta giorni ai fini dell'insediamento dell'OCF e degli adempimenti previsti dalle presenti disposizioni.

Co.10. Invariato

Co. 11. Nella seduta di insediamento, presieduta dal Coordinatore eletto dal Congresso, i componenti dell'OCF provvedono, al loro interno, all'elezione dell'Ufficio di coordinamento, del Segretario, del Tesoriere e degli ulteriori quattro membri.

Co.12. Le votazioni per l'elezione dei componenti dell'Ufficio di coordinamento si svolgono, previa presentazione individuale della candidatura a ciascuna carica prima dell'inizio di ogni votazione, separatamente, dapprima per il Segretario, quindi per il Tesoriere. Successivamente, senza soluzione di continuità, previa presentazione individuale delle candidature, si procede all'elezione degli ulteriori quattro componenti dell'Ufficio di coordinamento, con unica votazione nella quale ogni elettore può esprimere non più di tre preferenze.

Co.13. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

Co.14. – 15 – 16 – 17 -18 – invariati

Avv. Elisabetta Rampelli

(delegata al congresso)